



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Nel corso della riunione tenutasi il giorno 4 del mese di dicembre 2014 in Bologna presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale viene concordato quanto segue con riferimento alle problematiche emerse in merito all' applicazione del contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola sottoscritto in data 20 novembre 2012 come ipotesi di accordo e in via definitiva, in data 15 marzo 2013, dopo l' esito positivo del controllo preventivo previsto dall' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011.

a) Personale aspirante alla concessione dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei tirocini formativi attivi (TFA)- Il ciclo.

Premesso che

- il Contratto integrativo regionale di cui trattasi prevede, all'art. 5 comma 1, n. 3), che possano presentare domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio coloro i quali debbano frequentare "corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti (compresi i TFA)" e per "insegnamento su posti di sostegno";
- vi è incertezza dei tempi di effettiva attivazione dei corsi summenzionati;

si ritiene opportuno, al fine di garantire che gli Uffici di ambito territoriale della regione Emilia-Romagna operino con modalità uniformi evitando disparità di trattamento da provincia a provincia, concordare quanto segue:

con riferimento ai **Tirocini formativi attivi - limitatamente ai permessi per l'anno solare 2015** - le domande presentate entro il termine previsto dal C.I.R. (15 novembre), nelle more della formalizzazione delle iscrizioni presso le Università e le Istituzioni A.F.A.M., saranno prese in considerazione con riserva.

Al fine di garantire parità di trattamento per coloro i quali aspirano alla partecipazione ai corsi summenzionati e non abbiano prodotto domanda per il diritto allo studio entro il predetto termine previsto dal C.I.R. (15 novembre), il termine finale per la presentazione delle domande per il diritto allo studio è prorogato al **15 dicembre 2014**. Anche in questo caso gli Uffici procederanno a valutare le domande con riserva.

L'inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo studio prima dello scioglimento della riserva medesima. I permessi verranno concessi agli aventi titolo solamente al momento dello scioglimento positivo della riserva.

In considerazione dell'incertezza dei tempi di effettiva attivazione dei TFA con possibilità di tempi diversi a seconda dell'Ateneo o dell'Istituzione A.F.A.M. prescelta, le parti si riservano di definire, con successiva intesa, la data di scioglimento della riserva.

In ogni modo in caso di mancato scioglimento positivo della riserva entro detta data si procederà allo scorrimento della graduatoria.

b) Personale ATA

Premesso che

- ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.I.R per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1 (15 novembre), detto termine viene prorogato al 10 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente determinato ai sensi dell'art. 2;
- la tempistica connessa alla procedura per la produzione delle Graduatorie di circolo e d'istituto prevede uno slittamento dei relativi adempimenti;

si ritiene opportuno concordare quanto segue:

limitatamente ai permessi riferiti all'anno 2015 il personale in servizio con contratto fino a nomina dell'avente diritto che aspira a sottoscrivere un contratto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche potrà presentare domanda per il diritto allo studio, con riserva, entro il **15 dicembre 2014**. Gli Uffici procederanno a valutare le domande con riserva. L'inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo studio prima dello scioglimento della riserva medesima. La riserva potrà essere sciolta positivamente, nel caso di stipula di contratto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, entro e non oltre la data del **20 febbraio 2015**. I permessi verranno concessi agli aventi titolo solamente al momento dello scioglimento positivo della riserva.

In ogni modo, in caso di mancato scioglimento positivo della riserva entro la menzionata data del 20 febbraio 2015 si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Si rappresenta che tutte le procedure di cui sopra dovranno essere esperite a condizione che i tempi siano compatibili con la regolare procedura di assegnazione dei permessi e che esse non dovranno comunque in alcun caso compromettere posizioni già consolidate in capo ad eventuali controinteressati sul territorio provinciale di pertinenza.

Per l'Ufficio scolastico regionale :

f.to Dott. Stefano Versari – Direttore Generale USR- E.R.

f.to Dott. Bruno E. Di Palma - Dirigente Uff. IV USR-E.R.

f.to Dott. Antimo Ponticiello - Dirigente Uff. II USR-E.R

f.to Dott. Giovanni Schiavone – Dirigente Uff. IX - Ambito territoriale per la prov. di Bologna



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

per le Organizzazioni sindacali:

FLC-CGIL – f.to Monica Ottaviani

CISL SCUOLA – f.to Anna Cicognani

SNALS - f.to Gianfranco Samorì

UIL - f.to Domenico Cassino

GILDA UNAMS – f.to Stefano Battilana